



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI AGENTI GIURATI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA ITTICA (GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE) - ART. 11, COMMA 1°, LETTERA P), E ART. 22, COMMA 4° DELLA L.R. 29.12.2006, N. 37.**

## ART. 1

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, lettera p), dell'art. 22, comma 4° e dell'art. 24 della L.R. 29.12.2006, n. 37, disciplina le modalità della formazione, funzionale al riconoscimento della nomina, degli agenti giurati addetti alla sorveglianza ittica (guardie ittiche volontarie) di cui all'art. 31 del R.D. 08.10.1931, n. 1604 e di cui al T.U.L.P.S approvato con R.D n. 773 del 1931 e s.m.i., nonché dell'aggiornamento professionale degli stessi.

## ART. 2

Il riconoscimento della qualità di guardia ittica volontaria (G.I.V.) è subordinato alla frequenza di apposito corso di formazione, organizzato direttamente dall'Ente, ovvero dalle associazioni piscatorie riconosciute, di cui all'art. 4, comma 1°, lett. a) e b) della L.R. 29.12.2006, n. 37 o degli altri Enti o soggetti di cui all'art 31 del R.D. n. 1604/1931, previa autorizzazione provinciale; il relativo attestato d'idoneità è rilasciato, direttamente dalla Provincia di Cuneo.

Sui corsi organizzati dalle associazioni piscatorie riconosciute, ovvero da enti o soggetti diversi dalla Provincia, quest'ultima esercita la relativa vigilanza mediante proprio personale qualificato.

## ART. 3

Il corso di cui all'articolo precedente, oltre a prevedere una prova scritta finale per il rilascio dell'attestazione di idoneità, deve comprendere almeno 40 ore di lezioni teorico-pratiche (35 ore teoriche e 5 ore pratiche) vertenti su:

- biologia e riconoscimento delle specie ittiche d'acqua dolce;
- gestione delle comunità ittiche;
- nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alla legge 689/91 e di diritto penale;
- legislazione sulla pesca, sulla tutela del patrimonio ambientale e naturale, sulla tutela dei corpi idrici;
- tecniche dell'azione ispettiva e rilevazione degli illeciti;

L'articolazione del corso dovrà svilupparsi in un arco temporale non superiore a due mesi. L'ente organizzatore dovrà mettere a disposizione dei partecipanti il materiale necessario e dovrà farsi carico dei relativi costi. Dovrà essere predisposto apposito registro sul quale annotare materie trattate, ore delle lezioni, presenze e assenze dei partecipanti.

Il registro dovrà essere firmato dal docente e controfirmato dal responsabile del corso.

#### ART. 4

La prova di cui al comma 1° dell'art. 3 del presente regolamento si compone di n. 30 domande in forma di *test*, a risposta multipla, relative alle materie trattate durante il corso. Risulta idoneo il candidato che ha risposto esattamente ad almeno 21 dei 30 quesiti proposti.

Il tempo a disposizione per effettuare la prova è di 40 minuti.

Può accedere alla prova per l'abilitazione finale di cui al presente articolo, chi ha partecipato almeno all'ottanta per cento delle lezioni del corso di formazione (32 ore).

La Commissione esaminatrice è costituita da due commissari nominati tra i docenti del corso, forniti di idonea preparazione, titoli ed esperienza professionale, dal rappresentante dell'Ente o Associazione che ha gestito il corso stesso, nonché dal responsabile del Servizio di Vigilanza della Provincia o suo delegato.

Può inoltre essere nominato un segretario che provvederà a redigere i relativi verbali.

#### ART. 5

I corsi di formazione di cui all'art. 2 soprascritto, qualora organizzati dalle associazioni di cui all'art. 4, comma 1°, lett. a) e b) della L.R. 29.12.2006, n. 37, o degli altri Enti o soggetti di cui all'art. 31 del R.D. n. 1604/1931, debbono essere tenuti da personale fornito di idonea preparazione, titoli ed esperienza professionale, debitamente documentata; i corsi possono essere autorizzati dalla Provincia in presenza di almeno 10 allievi.

#### ART. 6

Gli enti di cui all'art. 2 possono organizzare altresì corsi di aggiornamento professionale al fine di informare le G.I.V. sulle novità nelle materie di specifica competenza.

I predetti corsi, sempre espletati o autorizzati secondo le modalità suindicate dovranno avere una durata non inferiore a 6 (sei) ore e non superiore a 12 ore .

Al termine del corso l'Ente organizzatore rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza. L'Amministrazione Provinciale terrà apposito elenco delle G.I.V. che hanno frequentato tali corsi.